

Oratori-Cessione in uso delle strutture-1985

DIRETTIVE PER LA CESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE ORATORIANE

L.V.D. LXXVI (1985) pp. 288-289

1. Premessa

Art. 1. - Con una certa frequenza, soprattutto nelle località prive di attrezzature adeguate, Enti pubblici, Società sportive, o gruppi particolari, richiedono l'uso di alcune strutture dell'oratorio per svolgervi determinate attività culturali, sportive o ricreative.

2. Direttiva generale

Art. 2. - L'oratorio è anzitutto una comunità educante di ragazzi, adolescenti e giovani, di educatori e di genitori con lo scopo di educare alla maturità cristiana quanti la frequentano, mediante la catechesi, l'esperienza di preghiera, iniziative di apostolato cristiano e un uso costruttivo del tempo libero.

Art. 3. - Le strutture e gli ambienti oratoriani devono essere utilizzati nel rispetto delle finalità di questa realtà educativa.

3. Condizioni preliminari

Art. 4. - Le strutture e gli ambienti dell'oratorio non possono ospitare attività e iniziative:

- a) incompatibili con le finalità dell'oratorio;
- b) organizzate o gestite da partiti politici;
- c) paralizzanti in parte o in tutto l'attività educativa specifica dell'oratorio.

Art. 5. - Prima di ogni eventuale concessione in uso di strutture dell'oratorio, debbono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) la visione preventiva del programma dettagliato delle attività che si intende svolgere;
- b) la definizione:
 - 1. dei diritti che vengono concessi agli ospiti;
 - 2. dei limiti entro i quali è ammessa la loro presenza, sia quanto alla condotta degli utenti, sia per gli orari, sia per le attrezzature da utilizzare;
 - 3. del contributo alle spese di gestione, precisate per quanto riguarda sia il carico sia la distribuzione (acqua, luce, quote assicurative, pulizia degli ambienti e delle attrezzature, ecc...).

4. Durata della concessione

Art. 6. - Le richieste delle strutture oratoriane per singole iniziative potranno esser accolte dal parroco alle condizioni sopra descritte, stipulando di volta in volta una chiara pattuizione.

Art. 7. - Le richieste per un uso continuativo debbono essere esaminate tenendo conto, oltre alle indicazioni sopra riportate, anche delle seguenti esigenze:

a) Nessuna attrezzatura necessaria alla vita dell'oratorio può essere concessa in uso esclusivo ad un determinato gruppo o società.

b) Qualora si ritenga opportuno, per un servizio alla popolazione, concedere in uso prolungato alcune attrezzature per iniziative di carattere culturale o sportivo, si stipuli una dettagliata convenzione di durata limitata con l'ente responsabile. A tale scopo è necessario che la parrocchia ottenga dall'Ordinario l'approvazione preventiva della convenzione.

c) Non si debbono concedere ad associazioni, enti o società sportive particolari diritti d'uso a contropartita di oneri che i sopradetti enti intendono assumersi per interventi di restauro o di adattamento nelle strutture oratoriane.

5. Ambito della normativa

Art. 8. - La presente normativa ha valore non solo per gli oratori, ma pure per strutture analoghe: centro giovanile parrocchiale, casa della comunità, centro parrocchiale, ecc...

Le concessioni ad un Ente pubblico di aule per attività scolastiche o parascolastiche vengono date dall'Ordinario che stipulerà una convenzione con l'Ente interessato.

Don Achille Belotti

Vicario Episcopale per la formazione del Comportamento Cristiano